

# POLIZIOTTO COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADALE VIENE ASSOLTO DALLA CORTE DEI CONTI.



Ad un poliziotto, coinvolto in un sinistro stradale, veniva addebitato il costo del veicolo, poiché ritenuta la sua condotta, negligente e non conforme alle norme della circolazione stradale. Di diverso avviso è stata la Corte dei Conti Piemontese, che ha così motivato: "Nel merito va premesso che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I App. n. 235/20159 e questa Sezione n. 197/2016) ha puntualizzato come la colpa grave necessaria per configurare, in occasione di incidenti stradali, la responsabilità amministrativa del conducente, non possa determinarsi con riferimento alla sole norme di circolazione stradale, ma consista in un comportamento gravemente imprudente o nell'inosservanza delle più comuni regole di attenzione, diligenza e cautela, cui sono comunque tenuti tutti i soggetti che guidano veicoli circolanti su aree pubbliche. Tale qualificato elemento psicologico è stato rinvenuto "nel volontario comportamento finalizzato a porre in essere una condotta di guida spericolata, sprezzante delle prescrizioni imposte ed incurante delle altrui esigenze e possibilità di guida", vale a dire così gravemente imprudente da essere "caratterizzato dall'assoluto disprezzo delle norme che disciplinano la circolazione o dalla grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela (...)" (cfr. Sez. I App. cit.). La colpa, in simili ipotesi, viene quindi correlata, non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale, ancorché di notevole importanza, oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì a una condotta pericolosa, che nel caso concreto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche della specifica attività professionale esercitata dall'agente pubblico, appaia in spregio delle basilari regole di prudenza e perciò atta a determinare, con elevato tasso di probabilità, la verifica dell'evento dannoso".

[Corte](#) [dei](#) [Conti](#) [Piemonte](#) [n.51/2019](#)

G.L.

---